

# IL CASO.it

N 3784/08

TRIBUNALE DI MILANO

VII sez. civ.

Il Giudice a scioglimento della riserva che precede,  
letti gli atti e i documenti di causa,

premesso che la parte convenuta [redacted] ha chiesto la revoca del provvedimento di sequestro conservativo emesso *ante causam* in favore della attrice D. [redacted] sui beni mobili e immobili della convenuta resistente fino alla concorrenza del credito pari a Euro 350.000,00 e che la resistente ha chiesto il rigetto dell'istanza per insussistenza dei presupposti legittimanti la revoca del provvedimento di sequestro;

ritenuto che, per mutamenti nelle circostanze legittimanti la revoca del provvedimento cautelare devono intendersi, non soltanto i fatti nuovi sopravvenuti all'emissione della cautela, ma altresì ogni fatto emerso successivamente, a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, nel giudizio di merito (così Trib Udine, ord 14.12.1994; Trib Messina 15.12.1997); osservato pertanto che gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato, ben possono considerarsi circostanze nuove endoprocessuali a carattere probatorio, che devono essere valutati dal giudice ai fini della deliberazione in ordine alla permanenza del *finis boni iuris*, posto alla base del provvedimento cautelare

ritenuto che, proprio sulla base delle risultanze peritali, i dedotti vizi e difetti dell'opera eccepiti genericamente dalla ~~\_\_\_\_\_~~ nella fase del procedimento cautelare *ante causam*, hanno assunto consistenza probatoria, avendo il CTU verificato l'esistenza di vizi e difetti dell'opera per i quali ha quantificato costi di eliminazione pari a Euro 414.332,22

osservato altresì che, allo stato attuale, appare non ostativa dell'esame del merito della causa l'eccezione di decadenza formulata da parte attrice e che, pertanto, le contestazioni mosse da ~~\_\_\_\_\_~~ in ordine alla debenza dell'importo per il quale è stato emanato il sequestro conservativo in quanto suffragate dall'esito della consulenza tecnica appaiono allo stato sufficientemente riscontrate sotto il profilo probatorio per determinare una rivalutazione in termini di insussistenza del *onus boni iuris*

### **IL CASO.it**

ritenuto, pertanto, che conseguentemente, debba essere revocato il decreto di sequestro conservativo

P.Q.M.

Visto l'art. 669 decies C.P.C.,

accoglie l'istanza e, pertanto, REVOCA il provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 8-9/11/2007 sub proc 57974/07

- Si comunichi.

Milano, 11 gennaio 2010

Il Giudice

